

Il Pretore, ecc. — Nella presente controversia, occorre esaminare pregiudizialmente le questioni seguenti: a) se il decreto del Pretore che dispone la formazione dell'inventario sia impugnabile; b) in caso affermativo, quali siano i mezzi per proporre l'impugnazione e quale il magistrato competente a conoscere di essa.

In ordine al primo punto, l'attrice, ritenendo che si versa in materia di volontaria giurisdizione, sostiene la possibilità di proporre reclamo al tribunale avverso il decreto pretorile (art. 739 cod. proc. civ.) e di domandare la modificazione o la revoca di esso allo stesso giudice che lo ha emesso (art. 742 cod. proc. civ.). Il convenuto contesta tale assunto e, rilevando che il decreto di che trattasi non è dichiarato impugnabile dalla legge, sostiene che nessun reclamo può essere proposto contro di esso.

Ma, a parere del giudice, tali criteri sono inadeguati per risolvere la questione. Invero, la premessa sulla quale si fonda l'attrice, essere cioè la formazione dell'inventario un atto di volontaria giurisdizione, non può essere accettata. Le caratteristiche di tale funzione, priva di contenuto giurisdizionale consistono nell'assenza di un conflitto di interesse, per cui non si reintegra alcun diritto violato. Oggetto di essa può essere soltanto la persona o il patrimonio del ricorrente, nei confronti del quale il provvedimento del giudice va attuato, senza che possa avere effetti coercitivi sulla persona o sul patrimonio altrui.

Ogni qualvolta sorge, invece, la possibilità di un conflitto di diritti, per cui occorra un provvedimento dichiarativo del magistrato, cessa la giurisdizione volontaria e subentra quella contenziosa, ordinaria. Il codice vigente, al pari di quello abrogato, non definisce né stabilisce quali siano gli atti di volontaria giurisdizione e, pertanto, per determinarli, occorre far ricorso ai criteri enunciati, generalmente accolti.

Nella formazione dell'inventario, il contrasto di diritti è sempre possibile, poichè — a tacere d'altro — il provvedimento del giudice può essere eseguito, come nella specie in esame, sul patrimonio di un terzo, il quale può avere interessi contrastanti da far valere. In tali ipotesi, sorge un conflitto di diritti che non si concilia con la natura ed i caratteri della giurisdizione volontaria, ma dà vita ad un rapporto contenzioso ordinario.

Il provvedimento relativo alla formazione dell'inventario ha, pertanto, carattere contenzioso e rientra nella categoria di quelli da trattarsi senza contraddittorio, di cui faceva espressa menzione l'art. 778 cod. proc. civ. abrogato. Ciò posto, risultano inapplicabili i rimedi previsti dagli art. 739 e 742 cod. proc. civ., che riguardano esclusivamente gli atti di volontaria giurisdizione, compresi nel titolo II del libro IV del Codice.

Del pari inadeguato a risolvere la questione, come si è detto, risulta l'assunto del convenuto, fondato sulla mancanza di una norma che espressamente autorizzi la impugnazione del decreto di che trattasi.

Invero, è principio tradizionale della nostra legislazione processuale che ogni provvedimento emesso dal giudice in sede contenziosa sia impugnabile, salvo che la legge non disponga diversamente. Tale principio si desume agevolmente dal complesso delle norme che regolano la materia contenziosa e deriva dalla necessità, universalmente avvertita, di sottoporre a riesame il provvedimento del giudice se l'interessato lo ritiene contrario al proprio diritto, eccetto i casi nei quali particolari circostanze abbiano consigliato al legislatore di negare l'impugnazione. Per quanto attiene al decreto che dispone l'inventario (art. 769 cod. proc. civ.) nulla è stabilito in ordine alla possibilità della impugnazione e deve, quindi, soccorrere il criterio enunciato.

Come già si è rilevato, anche in sede di formazione dell'inventario sono possibili conflitti di pretese giuridiche e sarebbe contrario al nostro sistema processuale vietare alla parte interessata di far valere le sue ragioni in contrasto con quelle affermate da chi ha domandato l'inventario.

Pertanto, l'impugnazione di che trattasi deve ritenersi ammissibile, non essendo espressamente vietata dalla legge. Da quanto precede deriva, per logica conseguenza, che essa deve essere proposta nella forma contenziosa ordinaria, nei confronti del legittimo contraddittore. Il codice, regolando i poteri di opposizione a decreti emessi in materia analoga a quella di cui si tratta (art. 764 cod. proc. civ.), detta forme particolari. Ma, trattandosi di norme singolari, stabilite in modo specifico per un determinato istituto, esse sono inapplicabili a casi diversi da quelli previsti.

Il decidente ritiene, infine, che competente a giudicare dell'opposizione contro il decreto che autorizza l'inventario sia lo stesso Pretore che lo ha emesso.

Infatti, trattandosi di procedimento senza contraddittorio in materia contenziosa, l'interessato può prospettare allo stesso giudice le sue ragioni ed ottenere una decisione mediante sentenza.

Ciò non contrasta con il principio generale in base al quale il riesame di un provvedimento è devoluto alla competenza del giudice superiore, poichè, nel caso in discorso, l'interessato fa valere per la prima volta le sue ragioni ed è logico che proponga l'istanza allo stesso giudice che ha emesso il decreto, il quale — *cognita causa* — definirà la controversia con sentenza, soggetta ai comuni rimedi contro di essa esperibili.

Nè la competenza di che trattasi può essere stabilita in base al valore della lite.

Il procedimento relativo alla formazione dell'inventario è, infatti, devoluto alla competenza del Pretore, qualunque sia il valore dei beni da sottoporre ad inventario. È se tale giudice è competente ad emettere il provvedimento senza alcun limite di valore, deve ritenersi che la sua giurisdizione, si estenda anche alle opposizioni che al provvedimento stesso si riferiscano.

L'istanza della Lavagna risulta, quindi ammissibile. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE DEI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.

Udienza 21 settembre 1942; Pres. ed est. PANEPUCCI; Rovighi (Avv. SINIGALLIA) e R.G.E.L.I. (Avv. dello Stato).

Israeliti — Limiti della proprietà immobiliare — Valutazione dei beni in relazione all'estimo o all'imponibile — Riferimento ai ruoli delle imposte per l'anno 1939 — Successivo riconoscimento di riduzione del reddito per eventi anteriori — Effetti (R. D. legge 9 febbraio 1939 n. 126, attuaz. ed integraz. delle disp. di cui all'art. 10 r. d. legge 17 novembre 1938 n. 1728 sui limiti di propr. imm. e di attività ind. e comm. per i citt. it. di razza ebraica, art. 17, 19).

Secondo la norma dell'art. 17 del regio decreto legge 9 febbraio 1939 n. 126, la valutazione degli immobili, ai fini di applicare i limiti imposti dalle leggi razziste, deve farsi in relazione all'estimo dei terreni ed all'imponibile dei fabbricati, determinati in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939; ma se siasi riconosciuta una riduzione nel reddito dei terreni dipendente da eventi anteriori (nel caso, da infezione fillosserica), occorre aver riguardo al reddito ridotto, il quale rappresenta la realtà catastale di estimo nell'anno stabilito dalla legge, per quanto riconosciuta successivamente. (1)

La Commissione, ecc. — La Commissione ha proceduto all'esame di tutte le varie e complesse questioni

(1) Questione nuova, per quanto consta, nella speciale giurisprudenza.

sollevate dalla difesa della Rovighi, rilevando che quella attinente alla riduzione dell'estimo è assorbente di ogni altra.

Per tutte le operazioni da eseguire sui beni immobili, appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, bisogna aver riguardo all'epoca di entrata in vigore del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, di cui l'art. 17 dispone testualmente così:

«L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939, e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743.

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale».

Questa è la norma generale che pone i criteri inderogabili per determinare il valore degli immobili, e dalla quale non possono dipartirsi gli uffici incaricati delle relative operazioni, salvo i casi tassativamente specificati dal legislatore, il quale, nell'adottare al riguardo un metodo semplice, chiaro ed obbiettivo, ha voluto facilitare ed accelerare le operazioni di valutazione; evitare che per ogni caso si invocassero criteri subiettivi e quindi disparati di apprezzamento con tutte le conseguenti ed ineliminabili controversie; raggiungere una uniformità di trattamento economico per tutti i cittadini italiani di razza ebraica, i quali fossero proprietari di beni immobili in eccedenza della quota consentita.

Tuttavia la odierna controversia va guardata sotto un particolare profilo, messo in evidenza dalle circostanze affiorate nella udienza di discussione e confortata dall'ampia documentazione prodotta in giudizio.

Infatti, il capo dell'Ispettorato dell'agricoltura per la provincia di Reggio Emilia ha rilasciato una attestazione del seguente tenore: «A richiesta dell'interessata, si dichiara che la presenza della fillossera nei filari vitati del podere Villa in villa S. Prospero di Correggio, di proprietà di Anna Armida Rovighi fu Alberto, venne constatata per la prima volta dal sottoscritto nel corso della campagna agraria 1928-29. Successivamente l'infezione è andata estendendosi ed aggravandosi, così che in seguito a nuova visita eseguita dal personale tecnico di questo ispettorato il 7 agosto 1941, la produzione attuale di uva è stata valutata a circa un quinto del normale» (Nota 5 maggio 1942 n. 1784).

Sebbene le constatazioni ufficiali risalissero ad epoca così lontana, non venne apportato nessun cambiamento nell'estimo; sicchè la Rovighi dovette ancora insistere perchè fosse eseguito un sopralluogo per ottenere le necessarie variazioni; e ne ebbe per risposta che occorreva attendere la stagione propizia (Lettera dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia 4 febbraio 1941 n. 191).

La visita si effettuò finalmente il 7 agosto 1941, come già si è accennato; ed «in quella occasione si constatò che: «l'infezione fillosserica diffusa in tutto il podere ha determinato mortalità e forti deperimenti delle viti in tutti i filari vitati (Nota 7 agosto 1941, n. 2441 del capo dell'Ispettorato dell'agricoltura per la provincia di Reggio Emilia)». Solo così alla Rovighi il reddito dei terreni siti nel comune di Correggio fu ridotto di lire millesessantadue ed un centesimo. (Certificato 23 luglio 1942, rilasciato dal procuratore capo dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Correggio).

Se questi sono i dati risultanti da una documentazione ineccepibile, perchè proviene da pubblici ufficiali, si evince che l'estimo catastale del 1939 è in contraddizione con sè stesso, in quanto la riduzione riconosciuta ed accordata nel 1942 dipendeva da eventi di vecchia data perchè la devastazione del vigneto si era manifestata fin dal 1928, e quindi la riduzione del reddito effettuato nel 1942 sussisteva senza dubbio in misura uguale o solo impercettibilmente inferiore nel 1939.

In altre parole ed in termini ancor più incisivi: la realtà catastale di estimo riconosciuta nel 1942 era già anche la realtà catastale di estimo nel 1939.

Tutto ciò fermato, la risoluzione della controversia è chiara e la conseguenza indefettibile.

L'estimo efficiente la quota consentita ammonta a lire 5.052,64; quello efficiente la quota eccedente ammonta a lire 913,85; l'estimo complessivo a lire 5.966,49. Ma, per le cose dette, la riduzione di estimo nella misura di lire 1.060,01 fatta nel 1942, deve operare anche nel 1939; onde, eseguita la detrazione (5.966,49 — 1.060,01) si ha che a questa data l'estimo complessivo era di sole lire quattromilaneventosei e centesimi quarantotto; ed in ogni caso contenuto nella cifra di lire cinquemila, la quale non dà luogo ad eccedenza di quota (art. 10 lett. d del regio decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728).

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

Appello civile — Diritto transitorio — Applicabilità dell'art. 197, nlt. comma delle disposizioni transitorie cod. proc. civ. ai giudizi di appello (R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368, contenente disposizioni transitorie per l'applicazione del codice di procedura civile, art. 197, 210).

Perenzione — Termine maturato dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile — Fattispecie — Inapplicabilità (R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368, art. 197, 210; cod. proc. civ. del 1865, art. 338).

Ai giudizi di appello è applicabile l'art. 197, nlt. comma delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile, per il quale, se il termine di comparizione è scaduto prima del 21 aprile 1942 senza la comparizione di alcuna delle parti, la causa deve essere riassunta, a pena di estinzione, mediante citazione da notificarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla entrata in vigore del codice. (1)

Non è colpita da perenzione la causa, che sia stata regolarmente riassunta nei termini indicati nelle disposizioni transitorie del codice di procedura civile, quantunque il termine di tre anni sia maturato dopo l'entrata in vigore del codice e prima dell'atto di riassunzione. (2)

Tribunale di Patti; sentenza 23 ottobre 1942; Pres. Marino, Est. Furitano; Liuzzo Scorpo (Avv. Fortunato) c. Lupica (Avv. Costanzo).

(1-2) Sulla prima massima si consulti in senso conforme Trib. Napoli 3 dicembre 1942, *retro*, col. 51, con ampia nota di richiami dottrinali.

Sulla seconda massima, si consulti nello stesso senso, REDENTI, *Le disposizioni transitorie per i processi di cognizione civile*, n. 19, il quale al n. 26 giustifica il risultato conseguito sul riflesso che il termine dato dalle transitorie per la riassunzione «deve ritenersi accordato per le nuove esigenze di procedura sopravvenute (preparare la integrazione delle deduzioni, della documentazione, ecc.) e per questo effetto intangibile».

Il Tribunale di Patti ha così motivato:

«Si eccipisce preliminarmente da parte del Lupica, che l'appello proposto dal Liuzzo Scorpo Basilio avverso la sentenza del Pretore di Tortorici del 26-28 febbraio 1939 è perentorio, in quanto dalla data in cui l'appello venne proposto (30 aprile 1939) a quella in cui lo stesso venne riassunto (8 maggio 1942) sono trascorsi altri tre anni senza che si fosse fatto alcun atto di procedura. L'eccezione del Lupica potrebbe sembrare a prima vista fondata, ma da un ponderato esame delle disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura civile è d'uopo convincersi del contrario.

Stabilisce invero il terzo comma dell'art. 197 delle citate disposizioni transitorie, che nei processi di primo grado, se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste devono riassumere la causa nel termine perentorio di giorni quindici dall'entrata in vigore del codice.

Tale disposizione non è ripetuta negli art. 210 e 211 che dettano le norme transitorie relative ai processi in grado di appello, ma poichè nei citati articoli non è contemplato il caso